

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 30-2937

Determinazione dell'importo dei diritti di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e la presentazione di denunce relative alla realizzazione di impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt (art. 3, comma 10 bis della l. r. n. 23/1984, come modificata con l.r. n. 18/2010).

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

La materia inerente l'infrastrutturazione elettrica fino a 150000 Volt è regolata, a livello regionale, dalla legge regionale 26 aprile 1984 n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt).

Con D.G.R. n. 33-27161 del 26.04.1999 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare una convenzione con la Società Enel S.p.A. per la definizione delle procedure attinenti alle autorizzazioni degli impianti, in cui, tra l'altro, è previsto l'impegno dell'Enel a provvedere al rimborso alla Regione delle spese di istruttoria per tutti gli atti di competenza regionale a fini autorizzativi, da corrispondere, per ciascuna istanza necessaria all'autorizzazione di linee elettriche, secondo gli importi definiti a seconda delle tipologie di prestazioni.

Con il D.Lgs 79/99 (Decreto Bersani) "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme tecniche per il mercato interno dell'energia elettrica" è stata data attuazione in Italia alla liberalizzazione del settore elettrico, con l'effetto di aprire il mercato, fino ad allora sostanzialmente gestito in regime di monopolio dall'ENEL, ad altri soggetti, che seguendo un opportuno iter autorizzativo possono realizzare impianti elettrici rendendo il settore della filiera elettrica un settore concorrenziale aperto a più operatori. A seguito del processo di liberalizzazione del mercato si è evidenziata la necessità di estendere, per ragioni di equità, l'obbligo di pagamento delle spese istruttorie a tutti i richiedenti autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

A tal fine, la legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie) articolo 14, ha modificato la legge regionale n. 23/1984, la quale prevede ora all'articolo 3, comma 10 bis (comma introdotto a seguito della modifica in discorso) che *"Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo o contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'art. 6 della l.r. 23/84, sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura definita con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto della complessità dell'istruttoria. L'onere del versamento delle spese di istruttoria è così posto a carico di chiunque chieda l'autorizzazione o presenti denuncia per la realizzazione di elettrodotti.*

Quanto alla quantificazione degli importi delle spese di istruttoria, la legge ne demanda alla Giunta regionale la definizione, che dovrà essere determinata tenendo conto della complessità delle istruttorie.

Al fine di graduare l'entità degli importi secondo il criterio indicato dalla legge, si ritiene di prendere in considerazione le diverse modalità autorizzative previste dalla legge regionale n. 23/1984, la quale dispone che per la costruzione e per l'esercizio di nuovi elettrodotti, di stazioni e cabine elettriche e loro opere accessorie, nonché di varianti sostanziali agli impianti esistenti è di norma necessario il rilascio di un'autorizzazione da parte della Regione. Nel caso in cui, per impianti di tensione fino a 30.000 volt, non occorra dirimere divergenze con le amministrazioni, gli Enti ed i settori regionali interessati e non si debba procedere ad asservimenti coattivi o ad espropriazioni per la loro realizzazione, è sufficiente la presentazione di una semplice denuncia.

Considerato che nel primo caso si dovrà far fronte ad un'istruttoria complessa, secondo quanto previsto negli articoli 3 e ss. della l.r. n. 23/1984, mentre nel caso della denuncia gli adempimenti istruttori si limitano ad un controllo sulla completezza e regolarità della documentazione presentata, sembra congruo articolare gli importi per spese di istruttoria secondo tre fasce, definite in coerenza con i valori di cui alla convenzione di cui sopra, opportunamente attualizzati.

Posto che la citata convenzione fissava gli importi in Lire 2.300.000 (attualmente Euro 1.187,85) per ciascuna istanza di autorizzazione di una nuova linea elettrica e in Lire 300.000 (attualmente 154,94) per ciascuna denuncia di nuovo impianto, sembra congruo quantificare gli importi per le spese di cui all'articolo 3, comma 10 bis della l.r. n. 23/1984 in

- € 2.000,00 per le autorizzazioni inamovibili
- € 1.500,00 per le autorizzazioni amovibili
- € 250,00 per le denunce impianti.

Si ritiene inoltre opportuno procedere con periodicità triennale all'aggiornamento di detti importi, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che sarà individuato con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente al rilascio delle autorizzazioni in oggetto.

Tutto quanto sopra premesso;

vista la legge regionale n. 23/2008;

la Giunta regionale,

all'unanimità,

delibera

a) di determinare gli importi dei diritti di istruttoria previsti dall'articolo 3, comma 10 bis della legge regionale n. 23/1984 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) come segue:

- € 2.000,00 per ciascuna istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 Volt fino a 150.000 Volt;
- € 1.500,00 per ciascuna istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti elettrici amovibili con tensione uguale o superiore a 15.000 Volt fino a 150.000 Volt;
- € 250,00 per ciascuna denuncia di impianti elettrici fino a 30.000 volt;

b) di aggiornare gli importi dei diritti di istruttoria con periodicità triennale sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come individuato con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente al rilascio delle autorizzazioni in oggetto;

c) di comunicare le modalità operative per il versamento delle spese istruttorie mediante la pubblicazione sul sito web ufficiale della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/oopp/>.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)